

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 17/12/2024

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota non maturata delle voci commissionali e degli oneri assicurativi.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente di aver acquistato il credito *pro soluto* in un momento successivo al perfezionamento del contratto, stipulato da parte ricorrente con un diverso intermediario che avrebbe dovuto essere individuato come "il soggetto eventualmente legittimato a dover soddisfare la richiesta di restituzione di costi" *up front*.

Sottolineava la natura *up front* delle commissioni di istruttoria (considerate fin dalla comunicazione della Banca d'Italia n. 139180/11 del 7 aprile 2011, quale tipico esempio di costi non rimborsabili) e delle provvigioni all'intermediario del credito (mai entrati nella sua disponibilità economica), in quanto remunerative di attività prodromiche alla stipula del contratto.

Rilevava che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa Unicredit Bank C-555/21 si fosse espressa statuendo che il diritto alla riduzione non può includere i costi che siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per

prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Pertanto, a livello dell'Unione Europea, il principio della rimborsabilità di quota parte di tutti i costi da parte del finanziatore, senza alcuna distinzione, è stato chiaramente definito come non accoglibile in relazione ai costi non dipendenti dalla durata del credito (*up front*); soggiungeva che, a conferma di questa impostazione, vi fosse la giurisprudenza nazionale e sovranazionale: la sentenza Lexitor e gli effetti della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale; sottolineava, inoltre, che sia vigente nel nostro ordinamento l'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, dal quale emerge con chiarezza che il legislatore italiano conferma che solo alcuni degli oneri a carico del cliente gli devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata.

Relativamente alla richiesta di restituzione del premio non goduto precisava che nessun onere assicurativo fosse stato addebitato al cliente (come deducibile dalla lettura delle condizioni generali di contratto conosciute ed approvate dal cliente) e di conseguenza nessun rimborso fosse dovuto.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale riteneva che l'applicazione delle commissioni e dei costi di istruttoria fosse ingiustificata perché tali costi risultavano non sufficientemente documentati né giustificati nei dettagli contrattuali.

Riteneva che la documentazione contrattuale fornita al momento della sottoscrizione, così come la documentazione successiva, non chiarisse in modo trasparente e dettagliato le modalità di calcolo e di applicazione di tali costi, né spiegasse il reale valore aggiunto delle spese sostenute, in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e sulla tutela del consumatore.

Osservava che l'ABF avesse più volte espresso orientamenti favorevoli verso i consumatori nei casi di costi applicati senza sufficiente giustificazione, e in assenza di chiari criteri per la determinazione degli stessi.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In relazione ad essa, l'intermediario convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi reso cessionario del solo credito dall'originario finanziatore con cui il ricorrente aveva stipulato il contratto.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento: appare sufficiente richiamare, al riguardo, il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il quale ha affermato che "l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. *recurring*. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico

legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria" (cfr. dec. n. 6816/2018).

Nel caso di specie, risulta *per tabulas* che il conteggio estintivo è stato rilasciato dall'odierno resistente, che risulta inoltre essere espressamente il destinatario del pagamento del capitale residuo; pertanto deve essere riconosciuta la sua legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione avanzata dal ricorrente.

Ciò premesso, il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".* Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)".* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva"*.

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Il Collegio, pertanto, riconosciuta la natura *recurring* delle commissioni di istruttoria e *up front* delle provvigioni per l'intermediario del credito, accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito	€ 27.674,25		TAN		5,69%				
Durata del prestito in anni	10		Importo rata		303,00				
Numero di pagamenti all'anno	12		Quota di rimborso pro rata temporis		57,50%				
Data di inizio del prestito	01/01/2020		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		35,84%				

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Costi di istruttoria				460,00	Recurring	57,50%	264,50	0,00	264,50
Costi intermediario del credito				1.307,04	Upfront	35,84%	468,45	0,00	468,45
Totale				460,00					732,95

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio rileva che – dalla documentazione versata in atti – l'intermediario finanziatore abbia stipulato in proprio le due polizze assicurative, divenendone contraente e beneficiario; pertanto, avendo sostenuto i relativi oneri, nulla è dovuto in favore del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 733,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA